

Domanda: un cittadino qualsiasi, a fronte di fenomeni continui nel tempo e nelle modalità di irrorazione di vigneti fatta vicino alla propria abitazione ed alle abitazioni di altri soggetti privati con mezzi che gettano in aria tonnellate di pesticidi mortiferi può fare ricorso all'articolo 674 del codice penale "getto pericoloso di cose"? Il cancro sta rampando in correlazione con l'uso dei pesticidi soprattutto nelle regioni agricole.

Risposta (a cura della Dott.ssa Valentina Vattani): L'art. 674 c.p. punisce "*chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare presone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumi atti a cagionare tali effetti...*". Certamente si tratta di norma varata non tanto per essere applicata specificatamente nel campo dell'inquinamento dovuto a pratiche industriali, quanto, piuttosto, diretta per lo più verso forme meno gravi, più familiari e quotidiane di azione in materia. Tuttavia l'elaborazione alla quale la giurisprudenza ha sottoposto tale articolo del Codice Penale ha fatto sì che questo rappresenti oggi un valido strumento disponibile per combattere l'inquinamento anche nelle forme più gravi ed industrializzate.

Il reato di cui all'articolo 674 c.p. è una contravvenzione contro la pubblica incolumità; esso è teso a tutelare non i beni materiali dei privati ma il bene giuridico della pubblica incolumità. Si tratta, quindi, di un reato contro le persone e non contro le cose.

Sostanzandosi in un reato di pericolo, per la consumazione del reato stesso (e, quindi, perché vi sia il danno) è sufficiente che si crei il pericolo di molestia e offesa, senza necessità che l'evento si verifichi.

La giurisprudenza, peraltro, ha sempre inteso estensivamente il concetto di "molestia", sino a farvi rientrare tutte le situazioni di fastidio, disagio, disturbo e comunque di "turbamento della tranquillità e della quiete delle persone", che producono "un impatto negativo, anche psichico, sull'esercizio delle normali attività quotidiane di lavoro e di relazione". Quindi, proprio nel solco di questo orientamento giurisprudenziale, si è affermato che può costituire molestia anche il "semplice arrecare alle persone generalizzata preoccupazione ed allarme circa eventuali danni alla salute da esposizione a emissioni atmosferiche inquinanti." (Cass. Sez III, 14.3.2003 n. 20755). Si tratta di un orientamento assolutamente consolidato, richiamato ad esempio fra le più recenti da Cass. Pen. – Sez. III – sentenza del 13.7.2009 n. 28520.

Sulla base di questi presupposti possiamo dedurre che - a nostro avviso - nei casi in cui un privato cittadino diventa indirettamente destinatario di irrorazioni da parte di confinanti (aziende agricole o anche privati contadini) di sostanze chimiche che vengono utilizzate da quest'ultimi per il

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

trattamento di coltivazioni agricole e che vanno, dunque, a violare le regole amministrative per tali pratiche eventualmente dettate a livello locale da enti preposti (Regione, Provincia, Comune) - facendo indirettamente spargimento di tali sostanze nell'aria e raggiungendo anche i terreni confinanti - ci troviamo di fronte ad un'ipotesi che può integrare (nei casi di maggiore rilevanza e gravità) il reato di cui all'articolo 674 del codice penale. Infatti tale immissione non è soltanto semplicemente "molesta", come la norma richiede, ma può essere anche tossica e nociva e pertanto saremmo anche al di sopra dei limiti minimali previsti dalla norma per l'integrazione di tale reato.

Valentina Vattani

Publicato il 15 luglio 2010

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.